

Codice A1419A

D.D. 9 giugno 2022, n. 1012

"Associazione per gli Insedimenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese", con sede ad Ivrea. Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1012/A1419A/2022

DEL 09/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Associazione per gli Insedimenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese”, con sede ad Ivrea. Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Associazione per gli Insedimenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese”, C.F. 93027750012, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n.1, Ivrea, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell’Associazione con nota acquisita al prot. n. 44372 del 15/12/2021;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 09/02/2005 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 560;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 46215 del 29/12/2021, con cui Regione Piemonte ha chiesto integrazioni circa la documentazione prodotta, in particolare sullo statuto e aggiornamento dell’organo amministrativo;

vista la comunicazione di preavviso di diniego, di cui alla nota prot. n. 15939 del 28/04/2022, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 per presentare le integrazioni richieste;

visto che non sono pervenuti riscontri e conseguentemente si è proceduto all’adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione delle modifiche statutarie presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, con atto n. 899 del 25/05/2022 comunicato con nota prot. n. 20395 del 30/05/2022;

vista la nuova istanza acquisita al prot. n. 21900 del 09/06/2022 con la quale l’Ente, riscontrando

quanto precedentemente chiesto, ha inoltrato la documentazione utile ai fini istruttori, completandola con la documentazione mancante;

visto il verbale della Associazione in data 16/05/2022, rep. n. 19502 a rogito della dott. ssa Donatella Farcito, notaio in Ivrea, registrato presso l'ufficio Territoriale delle Entrate di Torino il 26/05/2022 al n. 25427 Serie 1T con il quale è stata prorogata la durata dell'Associazione e modificati alcuni articoli dello Statuto, in particolare il 10 ed il 12;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private.

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 560 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Associazione per gli Insediamenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese", con sede ad Ivrea. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "B" all'atto Rep. 19.502/12.306 in data 16 Maggio 2022

STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede legale

1. È costituita la "Associazione per gli insediamenti universitari e l'alta formazione del Canavese".

2. L'Associazione ha sede legale in Ivrea presso il Palazzo Comunale - P.zza Vittorio Emanuele II, n.1.

3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite altre sedi operative.

Art. 2 -Finalità

1. L'associazione ha il fine di assumere tutte le iniziative atte a favorire lo sviluppo di un polo di alta formazione in Ivrea, anche attraverso la promozione ed il sostegno di corsi universitari, o di alta formazione, specializzazione e master o di altre attività funzionali o connesse allo sviluppo delle competenze, idonei a soddisfare le esigenze che sono peculiari alle tradizioni culturali, sociali ed economiche del territorio canavesano. L'associazione vuole essere un'infrastruttura essenziale per lo sviluppo locale, durevole e competitivo

2. L'Associazione intende valorizzare e riqualificare la cultura imprenditoriale e quella di esercizio delle funzioni pubbliche e private rivolte sia agli studenti, sia ai disoccupati, sia ai dipendenti degli associati o di terzi con specifica attenzione alle politiche comunitarie.

Art. 3 - Natura e durata

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia finanziaria e gestionale

2. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2042, salvo proroga deliberata dall'Assemblea, sei (6) mesi prima della scadenza. Se l'Assemblea non delibera la durata è prorogata automaticamente di un anno.

Art. 4 - Associati

	1. Gli Associati si distinguono in "fondatori", "sostenitori" e ordinari e possono essere per-	
	sona giuridiche, enti privati e pubblici, o persone fisiche, interessati alle finalità ed alla na-	
	tura dell'Associazione, che aderiscono alla stessa. Al Consiglio di Amministrazione com-	
	petono l'accettazione delle richieste di adesione all'Associazione e la determinazione delle	
	modalità di iscrizione e dei versamenti.	
	2. Sono Associati ordinari coloro che sostengono l'Associazione con versamento delle so-	
	le quote associative ordinarie annuali.	
	3. Sono associati sostenitori coloro che sostengono l'Associazione con quote associative	
	annuali di importo pari ad almeno cinque volte quello della quota ordinaria. La qualifica di	
	associato sostenitore dura limitatamente agli esercizi ai quali sono riferite le quote annuali	
	di sostegno sottoscritte.	
	4. Sono associati fondatori coloro che, al momento della adesione, o anche successiva-	
	mente entro cinque anni, si obbligano, oltre al versamento della quota associativa annua-	
	le, a contribuire, con apposito accordo, alla costituzione e/o al mantenimento del fondo di	
	dotazione e/o a sostenere l'Associazione con contribuzioni la cui soglia minima agli effetti	
	dell'attribuzione della qualità di associato fondatore sarà annualmente determinata dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	5. Le quote associative ordinarie annuali sono proposte dal Consiglio di Amministrazione	
	e approvate dall'Assemblea.	
	6. Gli Associati partecipano alle assemblee e, conseguentemente, determinano gli indiriz-	
	zi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati hanno l'obbligo dei	
	versamenti delle quote e contributi sottoscritti.	
	Art. 5 - Perdita della qualità di associato	
	1. La qualità di associato si perde per morte, estinzione dell'ente associato, recesso ed e-	
	sclusione.	

	2. L'associato può recedere in ogni tempo con preavviso che produce effetto verso l'Associazione sei mesi dopo la comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Non è consentito l'esercizio di tale facoltà per i primi tre anni dalla costituzione dell'Associazione.	
	3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato che causi un grave danno morale o materiale all'Associazione o venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Associazione.	
	4. La perdita della qualità di Associato non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né consente di ripetere i contributi versati.	
	5. La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo.	
	Art. 6 - Patrimonio ed entrate	
	1. Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dal fondo di dotazione, formato dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione vincolata al patrimonio; - da ogni liberalità,eredità, legato,contributo,pubblico o privato,di associati o non associati che sia esplicitamente destinato dal disponente al patrimonio dell'Associazione; - da successivi accantonamenti al fondo di dotazione che l'assemblea abbia eventualmente costituito con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalle quote associative annuali, ordinarie e di sostegno; - dai redditi del patrimonio; - dai proventi di cui alla lettera b) del paragrafo che precede, che non siano esplicitamente destinati dal disponente al patrimonio della associazione; - dai corrispettivi di iniziative intraprese a beneficio e/o su incarico di uno o più associati o di terzi; - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi e altre attività strumentali e collegate alle finalità dell'associazione; - da contributi i ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e/o finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative formative.	
	2. Qualora, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, si abbia un residuo di patrimonio,	

esso sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea. Gli eventuali beni concessi in comodato all'Associazione saranno restituiti ai rispettivi concedenti.

Art. 7 - Quote associative

1. La quota associativa ordinaria annuale è proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione e del fondo annuale di gestione.

2. Le quote associative ordinarie e di sostegno annuali devono essere versate all'Associazione nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - L'assemblea

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati (fondatori, sostenitori e ordinari) iscritti all'albo dei soci ed in regola, alla data dello svolgimento dell'assemblea, con il versamento delle quote associative.

2. Gli enti associati sono rappresentati nell'assemblea dai legali rappresentanti o dai loro delegati nominati secondo i propri ordinamenti interni.

3. Ciascun associato, ente o persona fisica, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato con semplice delega scritta. Ogni associato può essere portatore di massime tre deleghe.

Art.10 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono direttamente nominati dal Comune di Ivrea e dall'Università degli Studi di Torino ed il Collegio dei revisori dei Conti .

2. L'Assemblea approva gli indirizzi e i programmi di attività proposti dagli amministratori,

il bilancio di previsione e il fondo annuale di gestione, il conto consuntivo e la relazione degli amministratori sull'attività svolta, la formazione e l'utilizzo di riserve.

3. L'Assemblea delibera le modificazioni dello statuto, la proroga e lo scioglimento dell'Associazione nonché l'esclusione degli associati. L'Assemblea delibera su ogni argomento che non sia espressamente attribuito ad altri Organi o che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo purché nel territorio della provincia di Torino. È convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quarto degli Associati, di cui almeno uno dei fondatori.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione da tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Peraltro, per la validità costituzionale dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza dei soci fondatori. Le deliberazioni assembleari sono validamente assunte, di norma, a maggioranza degli Associati presenti, sempreché essa sia formata anche con la maggioranza dei fondatori presenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni statutarie, compresa la proroga della durata dell'Associazione sono validamente prese, tanto in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno tre quinti degli Associati presenti, sempreché essa sia formata con la maggioranza di almeno i tre quinti degli Associati fondatori presenti, se gli associati fondatori sono in numero pari o superiore a 5, diversamente con la maggioranza semplice degli Associati fondatori. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, a norma di legge, con la maggioranza di almeno tre quarti degli Associati, sempreché essa sia formata con la maggioranza di almeno tre quarti degli Associati fon-

	datori.	
	3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile, per le competenze di cui al comma secondo dell'articolo precedente, e in sessione straordinaria in tutti gli altri casi. 4. L'avviso di convocazione, contenete dettagliato ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione deve essere spedito o con lettera raccomandata a.r. o a mezzo P.E.C, o con telegramma o con fax almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.	
	5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un partecipante all'Assemblea o da persona esterna. Il segretario è nominato dal Presidente.	
	Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri anche non soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili	
	2. Tre amministratori vengono nominati direttamente dal Comune di Ivrea . uno dall'Università degli Studi di Torino e il rimanente viene nominato su proposta degli altri Associati.	
	Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, si provvede alla loro sostituzione: mediante cooptazione qualora debba essere sostituito un amministratore di nomina assembleare; mediante nomina di un nuovo amministratore da parte dell'ente che aveva già nominato l'amministratore venuto a mancare.	
	Art. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione propone alla Assemblea il bilancio preventivo, il fondo annuale di gestione e il conto consuntivo. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per le materie riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione. In particolare delibera la stipulazione di convenzioni con le Università, con i Politecnici, e/o con altri Enti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.	

2. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Non sono delegabili la formulazione dei bilanci e la nomina delle cariche consiliari. 3. Il Consiglio formula annualmente il Piano triennale della offerta formativa, che contiene gli indirizzi per la offerta formativa promossa dall'Associazione.

Art. 14 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta questi lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno due consiglieri.

2. L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata a.r., con P.E.C., telegramma o fax, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio deve avere il parere obbligatorio e non vincolante degli associati fondatori sulle deliberazioni riguardanti i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, il piano triennale della proposta formativa e le proposte di modificazioni statutarie. Il parere verrà esposto al Consiglio di Amministrazione da un delegato degli Associati fondatori.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Garantisce l'osservanza dello Statuto, la regolare tenuta del libro degli Associati; esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, assume le iniziative necessarie alla realizzazione del Piano triennale, e compie l'attività di gestione che gli sia stata delegata dal Consiglio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, ne nomina i segretari, firma i relativi verbali. Il Presidente è eletto dal Consiglio

di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Vice Presidente, eletto secondo le stesse modalità, esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza.

Art. 16 - Revisori dei Conti

1. L'Assemblea elegge per un triennio tre Revisori dei Conti, tra i quali il Presidente del Collegio. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

2. Il collegio dei Revisori dei conti controlla l'attività amministrativa dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all'Assemblea. Partecipa senza diritto di voto alle assemblee e alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta annualmente le relazioni da allegare alle proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie per decorso del termine, per deliberazione dell'Assemblea, per la permanente impossibilità di conseguire le finalità perseguite e nei casi stabiliti dalla legge.

2. L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri. 3. Delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 6.

Art. 18 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Disposizioni generali

1. Tutte le cariche e le funzioni sono gratuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea

2. È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla de-

cisione di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due

così nominati o, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I

probiviri giudicheranno secondo le regole e con lodo rituale.

In originale firmato BUSSI Rita, FARCITO Donatella Notaio Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Ivrea, li 26 maggio 2022.